

# **SCHEMA DI CONTRATTO**

## **GARA n. 393**

**INDICE**

<b>CONTRATTO DI APPALTO.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO E DURATA.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 5 – PREZZI UNITARI – CORRISPETTIVO APPALTO.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 6 – CONTABILITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 7 - PENALI .....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 9 - RECESSO .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO.....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA.....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI.....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 15 – ESECUZIONE IN DANNO.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 18 - MODIFICHE E VARIANTI.....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI.....</b>	<b>19</b>

<b>ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE.....</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 23 - DOCUMENTI.....</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>22</b>

## **CONTRATTO DI APPALTO**

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale, ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano (NA), in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

### **PREMESSO**

- 1) che con determina a contrarre del Direttore Generale di ASIA Napoli S.p.A. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata pubblicata sulla GU/S S\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la procedura aperta n. 393/ACU/2018, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di preselezione e valorizzazione di materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro per il conferimento al consorzio COREVE, suddivisa in 3 lotti, CER 15.01.07 e 20.01.02.;
- 2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenute le offerte di \_\_\_\_\_ operatori economici;
- 3) che all'esito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria del lotto \_\_\_\_\_ la società \_\_\_\_\_;
- 4) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati;
- 5) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine stabilito, la documentazione prevista nella lex di gara ed in particolare, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la garanzia definitiva.

La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante/ASIA** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare Tecnico**: si intende il Disciplinare Tecnico accettato in sede di gara;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. P. Stanganelli;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO E DURATA**

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di preselezione e valorizzazione di materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro per il conferimento al consorzio COREVE. CER 15.01.07 e 20.01.02.

2.2 Il servizio oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., e, in quanto tale, per nessun motivo può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, alla Stazione Appaltante, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

2.3 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto in conformità alle modalità, ai tempi e alle condizioni tutte stabilite nel Disciplinare Tecnico.

2.4 La durata del contratto è fissata in 12 mesi decorrenti dalla data di inizio del servizio risultante da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.

2.5 La Stazione Appaltante si riserva di:

a) esercitare il diritto di opzione alla prosecuzione dei servizi appaltati, per un periodo di ulteriori 12 mesi, che l'Appaltatore si obbliga ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto; tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo PEC all'impresa aggiudicataria, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza del contratto.

b) aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo posto a base di gara per il periodo 12 mesi alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso, l'impresa aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

c) prorogare alla scadenza del Contratto e, successivamente, alla pubblicazione del nuovo bando di gara, la durata dei servizi appaltati nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e fino ad un massimo di 120 giorni (cosiddetta proroga tecnica). Tale opzione di proroga deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'impresa aggiudicataria entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla GURI del bando avente ad oggetto la nuova gara. Anche in tal caso, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni agli stessi patti e condizioni del Contratto.

### **ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE**

3.1 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio appaltato nel rispetto delle modalità di svolgimento stabilite nel Disciplinare Tecnico ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) a garantire che le operazioni di ricezione effettuate presso l'impianto e/o eventuale piattaforma di stoccaggio provvisoria siano effettuate nel pieno rispetto del calendario e degli orari indicati al punto 2 del Disciplinare Tecnico o successivamente concordato con il Direttore dell'esecuzione;
- b) a garantire lo scarico giornaliero degli automezzi ASIA, nel rispetto delle norme di sicurezza;
- c) a garantire la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti ed i materiali necessari ed in regola con le vigenti normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle autorità competenti;
- d) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante da danni procurati a terzi e/o cose nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- e) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) di cui dichiara di aver preso conoscenza;
- f) a nominare un Responsabile del Servizio, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto, di cui dovranno essere forniti il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. Quest'ultimo rappresenta l'interlocutore della Stazione Appaltante al quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni sulle modalità di svolgimento delle prestazioni alle quali l'Appaltatore ed il personale impiegato devono attenersi;
- g) a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare.

Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;

h) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;

i) a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso l'ufficio di ASIA indicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a mezzo di un suo incaricato per ricevere comunicazioni che si rendessero necessarie.

#### **ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO**

4.1 Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/16, la Stazione Appaltante ha affidato a \_\_\_\_\_ l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con il compito di:

- a) predisporre, previa autorizzazione del RUP, il verbale di avvio delle prestazioni contrattuali;
- b) provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che il servizio oggetto di affidamento sia eseguito in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, nel Contratto e in ogni altra documentazione di gara;
- d) verificare ed approvare, entro 20 giorni dalla ricezione, la rendicontazione inviata dall'Appaltatore ai fini della successiva fatturazione da parte dell'Appaltatore;
- e) impartire prescrizioni ed istruzioni in ordine alla corretta esecuzione del servizio, a cui l'Appaltatore deve attenersi rispettando i termini e le modalità di adempimento fissati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, si avvale anche di personale della Stazione Appaltante.

4.2 Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile del servizio, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail. Il responsabile è tenuto a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

#### **ARTICOLO 5 – PREZZI UNITARI – CORRISPETTIVO APPALTO**

5.1 La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un prezzo unitario, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari ad Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA.

5.2 Il suddetto prezzo unitario deve intendersi comprensivo del costo di smaltimento dello

scarto a seguito del trattamento e valorizzazione del rifiuto effettuato presso l'impianto dell'impresa aggiudicataria. ASIA corrisponderà l'importo unitario sopra definito esclusivamente per il materiale conferito alle vetrerie indicate da COREVE, come risultante dai FIR (formulari di identificazione del rifiuto) di consegna del materiale che esce dall'impianto. Il prezzo unitario è comprensivo anche dei costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

5.3 Nel caso in cui a seguito della preselezione affidata fosse raggiunta la fascia di qualità A, ASIA riconoscerà € 1,50/t netti (importo non soggetto a ribasso) per tutti i periodi nei quali tale fascia sarà riconosciuta da COREVE ad ASIA.

5.4 Il corrispettivo totale dell'appalto, relativamente al lotto\_\_\_\_, è pari a Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA così suddiviso:

- Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA per il servizio base di 12 mesi;
- Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA per l'opzione di ulteriori 12 mesi;
- Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA per le varianti di cui all'art. 106 comma 12 del Codice.

#### **ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

6.1 Entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono stati resi i servizi di cui trattasi, l'Appaltatore dovrà inviare al Direttore dell'esecuzione il riepilogo delle tonnellate di vetro conferite alle vetrerie indicate da COREVE, come risultante dai FIR (formulari di identificazione del rifiuto) di consegna del materiale che esce dall'impianto. L'appaltatore dovrà emettere la fattura riepilogativa mensile che dovrà riportare il numero d'ordine corrispondente nonché il CIG della gara. L'ammontare della fattura sarà determinato dal consegnato alle vetrerie come sopra determinato moltiplicato per il prezzo unitario offerto. La fattura dovrà, inoltre, essere corredata dall'elenco di tutte le bolle ecologiche relative al periodo di riferimento e dovrà essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi, 37/d- 80146 NAPOLI.

6.2 Ciascuna fattura deve essere corredata dal certificato di regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, delle prestazioni svolte emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il pagamento delle fatture avviene in maniera posticipata a 60 giorni f.m. dalla presentazione della stessa da parte dell'Appaltatore. Le fatture devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n.

50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010.

Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo delle fatture. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **ARTICOLO 7 - PENALI**

7.1 La Stazione appaltante si riserva di applicare:

- 1) una penale di € 250,00 per chiusura dell'impianto nelle ore e nei giorni stabiliti al punto 2 del DT, non comunicata e/o concordata preventivamente con Asia;
- 2) una penale di € 150,00/ora per ogni ora o frazione di ora eccedente la prima, e per ciascun automezzo in attesa, nel caso di ritardo nelle operazioni di scarico del rifiuto nell'impianto/centro di stoccaggio;
- 3) una penale corrispondente all'importo economico del mancato corrispettivo ricevuto da ASIA in caso di mancato raggiungimento della fascia di qualità B da parte del Consorzio COREVE;
- 4) una penale di € 50,00 nel caso di etichettatura insufficiente ad identificare il lotto aggiudicato all'asta da COREVE;
- 5) una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, oltre i 5 giorni lavorativi concessi all'appaltatore, nell'invio della comunicazione giornaliera a COREVE di cui al punto 3.2 del Disciplinare Tecnico;
- 6) una penale di € 300,00 in caso di respingimento di carico senza convocazione di sopralluogo per la constatazione congiunta.

7.2 Salva l'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i

termini previsti, A.S.I.A. potrà affidare a terzi il servizio stesso ponendo a carico dell'inadempiente i relativi costi.

7.3 Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestati per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al RUP nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Resta inteso che eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal Contratto, non ricadenti nelle ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto mediante appositi ordini di servizio emessi nei 5 giorni successivi alla riscontrata violazione. L'Appaltatore è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la violazione contestata, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione formulata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al RUP. Il RUP, nel caso in cui non accolga le giustificazioni addotte, dispone l'applicazione della penale. In tali circostanze si applicherà una penale di euro 100,00 per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

7.4 La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

7.5 Nelle ipotesi in cui cause di forza maggiore producano ritardi nell'espletamento del servizio, l'appaltatore, pena la decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata al e ad ASIA che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare l'appaltatore dalle penali di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

## **ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

8.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la gestione dell'impianto.

La risoluzione del Contratto nei casi contemplati dalle precedenti lettere ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- d. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 14;
- g. nell'ipotesi di reiterate inadempienze da parte dell'Appaltatore agli obblighi sanciti all'art. 3.1, lett. a) del presente Contratto;
- h. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte anche non consecutive, alle prescrizioni impartite, mediante ordini di servizio, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- i. qualora l'Appaltatore non rispetti, per due volte anche non consecutive, il calendario previsto nel DT o successivamente concordato con il DEC per le operazioni di scarico presso l'impianto e/o eventuale piattaforma di stoccaggio;
- j. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto.

Nei casi contemplati dalle precedenti lett. d), e), f), g), h), i), j), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

**Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)**

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del Contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

**Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)**

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del Contratto.

**Effetti della risoluzione del Contratto**

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

**Interpello progressivo degli altri concorrenti**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

**ARTICOLO 9 - RECESSO**

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto nelle ipotesi previste dall'art. 109 del Codice.

**ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO**

10.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

**10.2 [OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di ricorrere al subappalto di una parte del servizio, alla seguente impresa \_\_\_\_\_.

**[QUALORA RICORRA L'EVENTUALITA']** Atteso che il predetto subappaltatore appartiene alla categoria delle piccole/medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti.

10.3 L'Appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 16.3 del Contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere.

a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione

previsti per l'espletamento della prestazione oggetto di subappalto;

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

10.4 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10.5 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa

10.6 **[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]** Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

10.7 **[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]**

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture

quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

10.8 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

#### **ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA**

11.1 L'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ per un importo pari ad € \_\_\_\_\_ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016) e con scadenza al \_\_\_\_\_. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

11.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di escutere la garanzia definitiva a seguito della risoluzione del Contratto disposta inadempienza dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

11.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di

prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

12.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

La polizza è stata stipulata con \_\_\_\_\_, con n. \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_ ed ha ottenuto la preventiva approvazione della Stazione Appaltante.

La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori ad Euro 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

12.2 La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

12.3 Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

12.4 La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

#### **ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI**

13.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

13.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di

regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

#### **ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

14.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. La cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione è ammessa a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

14.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

14.3 Ai sensi dell'art. 105 comma 1, è fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà all'immediata risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 15 – ESECUZIONE IN DANNO**

15.1 Qualora l'Appaltatore non esegua le prestazioni formalmente richieste dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dei suoi collaboratori, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore ha indicato il codice IBAN del seguente conto dedicato alla commessa pubblica:

su cui è delegato ad operare il sig. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del CIG, obbligatorio ai fini del pagamento.

16.2 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO**

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 18 - MODIFICHE E VARIANTI**

18.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

18.2 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### **ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

19.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

## **ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI**

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

20.2 Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 (di conversione del decreto legge 179/2012), l'Appaltatore ha l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione degli estratti del bando di gara sui quotidiani.

## **ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

21.1 L'Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

### **Clausola n. 1**

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

### **Clausola n. 2**

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.*

### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*

### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

**Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.*

**Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

**Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.*

### **Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile."*

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

21.3 L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it).

### **ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE**

22.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via bonaria ai sensi degli articoli 206 del D. Lgs n. 50/2016.

22.2 Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, le controversie derivanti dal Contratto possono essere risolte in via transattiva ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs n. 50/2016.

22.3 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

### **ARTICOLO 23 - DOCUMENTI**

23.1 Formano parte integrante del Contratto, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di osservarne il contenuto, i seguenti documenti:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Documenti sulla sicurezza;
- c) Offerta economica presentata dall'Appaltatore.

### **ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI**

24.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

24.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

24.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D.Lgs. n. 50/2016; Codice Civile; D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Legge n. 136/2010 e s.m.i.; Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione di appalti pubblici.

24.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

24.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli SpA

L' Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 22 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli SpA

L' Appaltatore